

Scadenzario

07/2025

Luglio 2025

PRINCIPALI SCADENZE DAL 7 LUGLIO AL 5 AGOSTO 2025

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti per il periodo indicato, con il commento dei termini di prossima scadenza.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
7.7.2025	Rendicontazione contributi investimenti autotrasportatori	<p>Le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi possono iniziare a trasmettere al soggetto gestore "RAM spa", a partire dalle ore 10.00, tramite l'apposita piattaforma informatica:</p> <ul style="list-style-type: none"> la documentazione comprovante l'avvenuto perfezionamento degli investimenti per il rinnovo del parco veicolare con veicoli ad elevata sostenibilità ecologica, ai sensi del DM 18.11.2021 n. 461 e del DM 7.4.2022 n. 148; al fine di ottenere la concessione dei contributi in base alle domande presentate dal 5.5.2025 al 20.6.2025 (quinto periodo di incentivazione). <p>Il termine finale per l'invio della rendicontazione è stabilito entro le ore 16.00 del 19.12.2025.</p>
15.7.2025	Trasmissione dati acquisti dall'estero	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e di prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia; in relazione ai documenti comprovanti l'operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. <p>La comunicazione non riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica; gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione.
16.7.2025	Versamento rata saldo IVA 2024	<p>I contribuenti titolari di partita IVA che hanno versato, entro il 17.3.2025, la prima rata del saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2024 (modello IVA 2025), devono versare la quinta rata, con applicazione dei previsti interessi.</p> <p>Se il versamento della prima rata del saldo IVA 2024 è avvenuto entro il 30.6.2025, deve essere versata la seconda rata, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.</p>
16.7.2025	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti che hanno versato, entro il 30.6.2025, la prima rata di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2025 e IRAP 2025, devono versare la seconda rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
16.7.2025	Versamento IVA mensile	<p>previsti interessi.</p> <p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidare l'IVA relativa al mese di giugno 2025; versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p> <p>Se l'importo dovuto, unitamente a quello di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2025, non supera il limite di 100,00 euro, il versamento potrà essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.</p> <p>È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.</p>
16.7.2025	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> le ritenute alla fonte operate nel mese di giugno 2025; le addizionali IRPEF trattenute nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>I soggetti che corrispondono compensi per lavoro autonomo o provvigioni possono non effettuare il versamento delle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2025 non supera 100,00 euro.</p> <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare complessivo delle ritenute operate non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.7.2025	Comunicazione dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute in sostituzione del modello 770	<p>I sostituti d'imposta con un numero di dipendenti non superiore a cinque al 31.12.2024 possono comunicare all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> i dati aggiuntivi sulle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 sui redditi di lavoro dipendente o autonomo, ovvero a questi assimilati, versate con il modello F24, mediante l'apposito prospetto approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 31.1.2025 n. 25978; in funzione sostitutiva della presentazione del modello 770/2026 relativo al 2025. <p>I sostituti d'imposta che si avvalgono di questa facoltà devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> applicarla in relazione all'intero anno 2025;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		<ul style="list-style-type: none"> presentare il modello F24 e il prospetto aggiuntivo esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato. <p>In via transitoria, il prospetto aggiuntivo relativo alle ritenute e trattenute operate nel mese di giugno 2025 e versate entro il 16.7.2025 può essere trasmesso all'Agenzia delle Entrate entro il 30.9.2025.</p>
16.7.2025	Versamento ritenute sui dividendi	<p>I sostituti d'imposta devono versare le ritenute alla fonte:</p> <ul style="list-style-type: none"> operate sugli utili in denaro corrisposti nel trimestre aprile-giugno 2025; corrisposte dai soci per distribuzione di utili in natura nel trimestre aprile-giugno 2025.
16.7.2025	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; in relazione agli apparecchi e congegni installati a giugno 2025.
16.7.2025	Imposta di bollo speciale	<p>Gli intermediari finanziari devono versare l'imposta, pari allo 0,4%, sulle attività finanziarie ancora segretate al 31.12.2024, derivanti dall'applicazione degli "scudi fiscali" succedutesi nel tempo.</p>
16.7.2025	Ravvedimento acconto IMU 2025	<p>I soggetti passivi IMU possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto dovuto per il 2025, la cui scadenza era il 16.6.2025, con applicazione della sanzione ridotta dell'1,25%, oltre agli interessi legali.</p>
17.7.2025	Comunicazioni per credito d'imposta investimenti 4.0	<p>Le imprese che al 15.5.2025 hanno già comunicato investimenti ai fini del credito d'imposta 4.0, con data di ultimazione successiva al 31.12.2024, tramite il modello previsto dal DM 24.4.2024, al fine di mantenere l'ordine cronologico di prenotazione delle risorse in base alla comunicazione già trasmessa, devono effettuare una nuova comunicazione in via preventiva, ovvero di completamento, a conferma della precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> utilizzando il nuovo modello approvato con il DM 15.5.2025 e sostituito dal DM 16.6.2025; tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 4.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID.
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<ul style="list-style-type: none"> del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle cripto-attività; del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi" (art. 27 co. 1 del DL 98/2011); delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.7.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> saldo dei contributi per l'anno 2024; primo acconto dei contributi per l'anno 2025. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> artigiane o commerciali, che svolgono attività con ISA; anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
		In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
21.7.2025	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
21.7.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I soggetti con partita IVA, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 e fino al 30.6.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
21.7.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>Le persone fisiche con partita IVA, le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che beneficiano della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
21.7.2025	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
21.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
21.7.2025	Dichiarazione	Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero,

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
	e versamento "exit tax"	<p>che possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 21.7.2025 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
21.7.2025	Comunicazione verifiche apparecchi misuratori fiscali	<p>I fabbricanti degli apparecchi misuratori fiscali (registratori di cassa) e i laboratori di verifica periodica abilitati devono comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di verifica effettuate nel trimestre aprile-giugno 2025.</p> <p>La comunicazione deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
21.7.2025	Domande rimborso pedaggi autostradali degli autotrasportatori	<p>Le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi o per conto proprio devono presentare al Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, in via telematica, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, la domanda per il rimborso degli importi derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali a riscossione differita mediante fatturazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione all'anno 2024; • sulla base delle prenotazioni effettuate a partire dalle ore 9.00 del 3.6.2025 ed entro le ore 14.00 del 9.6.2025. <p>La sola fase di firma digitale e di invio della domanda può avvenire entro le ore 14.00 del 22.7.2025.</p>
23.7.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>

23.7.2025	Adempimenti modelli 730/2025 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2025 presentati dai contribuenti dal 21.6.2025 al 15.7.2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2025, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2025 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
25.7.2025	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa; • ovvero al trimestre aprile-giugno 2025, in via obbligatoria o facoltativa. <p>I soggetti che, nel mese di giugno 2025, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2025, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli 23.12.2021 n. 493869 sono stati approvati i nuovi modelli INTRASTAT e sono state previste ulteriori semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, applicabili a partire dagli elenchi relativi al 2022.</p>
29.7.2025	Regolarizzazione omessa o infedele dichiarazione IVA per il 2024	<p>I soggetti con partita IVA possono regolarizzare, mediante il ravvedimento operoso, l'omessa presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025).</p> <p>La regolarizzazione si perfeziona mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione omessa; • la corresponsione della prevista sanzione, ridotta ad un decimo del minimo.

		<p>Entro il termine in esame è inoltre possibile regolarizzare l'infedele dichiarazione IVA relativa all'anno 2024 (modello IVA 2025):</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante la presentazione in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, della dichiarazione integrativa; • con la corresponsione della prevista sanzione, ridotta a un nono del minimo. <p>In ogni caso, le eventuali violazioni relative ai versamenti devono essere oggetto di separata regolarizzazione.</p>
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello REDDITI PF 2025 e che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2024 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2025 relativo all'IRPEF, alla "cedolare secca" sulle locazioni, all'IVIE, all'IVAFE e all'imposta sul valore delle crypto-attività; • del saldo per l'anno 2024 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2025 dell'addizionale comunale; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2025	Versamenti contributi INPS da modello REDDITI PF 2025	<p>Le persone fisiche, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2024; • primo acconto dei contributi per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SP 2025	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. imposte sostitutive e addizionali, IVIE e IVAFE per le società semplici).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC ed ENC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive, IVIE e IVAFE per gli enti non commerciali).</p>

		In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.
30.7.2025	Versamenti IRAP	<p>Le società di persone e i soggetti equiparati, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2025	Versamento saldo IVA 2024	<p>I soggetti con partita IVA, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il versamento del saldo IVA relativo al 2024, risultante dal modello IVA 2025, se non ancora effettuato, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 17.3.2025 (fino al 30.6.2025) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 1.7.2025 - 30.7.2025.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
30.7.2025	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto entro il 31.5.2025, oppure che non devono approvare il bilancio o il rendiconto, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025, devono effettuare il pagamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
30.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente con la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, con tale maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
30.7.2025	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero, che non possono beneficiare della proroga di cui all'art. 13 del DL 84/2025 e che entro il 30.7.2025 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia, devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax");

		<ul style="list-style-type: none"> unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
30.7.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 nella modalità "senza sostituto d'imposta" che effettui i relativi conguagli, devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, delle somme a debito che derivano dal modello 730/2025.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2025	Versamenti derivanti dai modelli 730/2025	<p>Le persone fisiche che presentano il modello 730/2025 devono effettuare il versamento con il modello F24, con la maggiorazione dello 0,4%, degli importi a debito che derivano dal modello 730/2025 riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> l'imposta sostitutiva sulle mance del settore turistico-alberghiero e di ricezione (rigo C16); le imposte liquidate nel nuovo quadro M, ad esclusione dell'acconto del 20% per i redditi soggetti a tassazione separata; le imposte sostitutive sulle plusvalenze di natura finanziaria, liquidate nel nuovo quadro T; l'IVIE e l'IVAFE sugli investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale (quadro W); l'imposta sul valore delle cripto-attività (quadro W). <p>I suddetti versamenti con il modello F24 devono essere effettuati anche se è previsto un sostituto d'imposta che dovrà effettuare i conguagli derivanti dal modello 730/2025, poiché non rientrano nella disciplina dei conguagli.</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
30.7.2025	Presentazione domande <i>bonus</i> edicole	<p>Le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, con codice ATECO primario o prevalente 47.62.10, devono presentare, entro le ore 17.00, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> per ottenere il contributo, in misura pari al 60% con un massimo di 4.000,00 euro, delle spese sostenute nel 2024 per IMU, TASI, Canone unico patrimoniale, TARI, canoni di locazione, energia elettrica, servizi telefonici, collegamento a internet, registratori telematici, dispositivi POS e altre spese per la trasformazione digitale e l'ammmodernamento tecnologico, al netto dell'IVA; al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; in via telematica, attraverso la specifica procedura disponibile nell'area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it; compilando l'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e le spese sostenute. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione delle domande (in caso di insufficienza delle risorse stanziare, si procede al riparto proporzionale tra tutti gli aventi diritto).</p>

31.7.2025	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2025	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2024 o in acconto per il 2025 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>In generale, tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2025	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2024; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2025. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
31.7.2025	Versamento IVA da indici di affidabilità fiscale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, ai quali sono applicabili gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità.</p> <p>Tale versamento può essere rateizzato.</p>
31.7.2025	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2025, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2025 in seconda convocazione, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
31.7.2025	Versamenti rateali per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo al periodo d'imposta precedente senza la maggiorazione dello 0,4%, devono effettuare il versamento, senza maggiorazione, della rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa effettuata nel bilancio al 31.12.2022; • l'affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • il riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni.
31.7.2025	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 31.7.2025 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
31.7.2025	Presentazione modelli TR	<p>I soggetti IVA con diritto al rimborso infrannuale devono presentare all'Agenzia delle Entrate il modello TR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativo al trimestre aprile-giugno 2025; • utilizzando il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate. <p>Il credito IVA trimestrale può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24. <p>Per la compensazione dei crediti IVA trimestrali per un importo superiore a 5.000,00 euro annui è obbligatorio apporre sul modello TR il visto di conformità o la sottoscrizione dell'organo di revisione legale (salvo esonero in base al regime premiale ISA o per l'adesione al concordato preventivo biennale).</p> <p>La presentazione del modello deve avvenire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in via telematica; • direttamente, o avvalendosi degli intermediari abilitati.
31.7.2025	Credito d'imposta gasolio per autotrazione	<p>Gli esercenti attività di autotrasporto di merci per conto proprio o di terzi devono presentare alla competente Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la domanda per ottenere il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in relazione alle accise sul gasolio per autotrazione; • con riferimento al trimestre aprile-giugno 2025. <p>Il credito d'imposta può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiesto a rimborso; • oppure destinato all'utilizzo in compensazione nel modello F24.
31.7.2025	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di luglio 2025 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell'imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di luglio 2025. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il "modello RLI" approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate.</p>

31.7.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "OSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al trimestre aprile-giugno 2025 riguardante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di committenti non soggetti passivi IVA, in Stati membri dell'Unione europea diversi da quello del prestatore; • le vendite a distanza intracomunitarie di beni soggette ad imposta nello Stato membro di arrivo; • talune cessioni nazionali effettuate dalle piattaforme digitali in qualità di fornitori presunti. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata l'operazione.</p>
31.7.2025	Dichiarazione e versamento IVA regime "IOSS"	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "IOSS" devono presentare all'Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di giugno 2025 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>La dichiarazione deve essere presentata anche in mancanza di operazioni rientranti nel regime.</p> <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
31.7.2025	Comunicazione regime transfrontaliero IVA di franchigia	<p>I soggetti passivi stabiliti in Italia, che hanno aderito al regime transfrontaliero di franchigia IVA in uno o più Stati membri dell'Unione europea, devono comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore totale delle cessioni e delle prestazioni effettuate in Italia nel corso del trimestre aprile-giugno 2025, o l'assenza di operazioni nel caso in cui non ne siano state effettuate; • il valore totale espresso in euro delle cessioni e prestazioni effettuate nel corso del trimestre aprile-giugno 2025 in ciascuno altro Stato membro dell'Unione europea, ivi compresi quelli in cui non è applicata l'esenzione, o l'assenza di operazioni laddove non ne siano state effettuate. <p>La comunicazione deve essere effettuata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzando l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate;

		<ul style="list-style-type: none"> • direttamente o avvalendosi di un intermediario abilitato.
5.8.2025	Presentazione domande per il “ <i>bonus</i> sponsorizzazioni sportive”	<p>Le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali devono presentare al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa agli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, effettuati dall’1.7.2023 al 30.9.2023, nei confronti di leghe sportive, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, in presenza di determinati requisiti; • al fine di beneficiare del credito d’imposta del 50%; • mediante la piattaforma disponibile all’indirizzo https://www.sportgov.it/sponsorizzazioni2023/it/home/. <p>Non rileva l’ordine cronologico di presentazione.</p>